Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano di rilievo nazionale e di alta specializzazione

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Deliberazione n° 34 del 12 OTT. 2017

OGGETTO: Riforma dell'atto convenzionale con l'Associazione Volontari Italiani Sangue *AVIS Comunale di Caserta* ai sensi dell'*Accordo Governo, Regioni e Province Autonome* Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016, per l'approvvigionamento di sangue ed emoderivati.

IL DIRETTORE F.F. U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che

- la Legge n° 219/2005 e ss.mm.ii, permette la partecipazione di enti *no profit* alle attività volte alla raccolta volontaria di sangue;
- all'art. 6, comma 1, lettera *b)* del predetto provvedimento legislativo, vengono definiti i criteri generali che regolano i rapporti tra Regioni, Province Autonome e gli enti aventi scopi solidaristici;
- in data 14/04/2016, è stato stipulato un *Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano*, identificato al Rep. Atti n° 61/CSR, volto all'approvazione di un nuovo schema *tipo* di Convenzione che regola gli aspetti operativi delle intese tra le aziende sanitarie accreditate presenti sul territorio e le associazioni, riguardo l'attività di raccolta e distribuzione di sangue ed emoderivati;
- il predetto provvedimento è stato recepito, approvato e deliberato, dalla Regione Campania mediante D.G.R.C. n° 233 del 24/05/2016, emanata dal *Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali*, pubblicata sul B.U.R.C. n° 35 del 06/06/2016, ove si dispone, peraltro, la delega alle aziende sanitarie campane di adeguare i loro patti convenzionali allo schema citato;
- con deliberazione n° 38 del 28/01/2016, è stata stipulata convenzione con l'Associazione Volontari Italiani Sangue *AVIS Comunale di Caserta*, per l'approvvigionamento delle unità di sangue ed emoderivati necessarie al fabbisogno di questa A.O.R.N., avente efficacia triennale dalla data di sottoscrizione;

Preso atto

quindi, del predetto provvedimento regionale;

Visto

l'art. 18 dell'atto convenzionale stipulato con la predetta associazione in data 10/03/2016;

Ritenuto

di dover modificare l'atto convenzionale in essere con la *AVIS Comunale di Caserta*, armonizzato secondo lo schema adottato dalla *Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano*, identificato al Rep. Atti n° 61/CSR;

Letto

lo schema convenzione adeguato all'*Accordo* di cui trattasi, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Precisato

che l'efficacia del nuovo patto convenzionale decorre dalla data di sottoscrizione, per la durata di anni tre e, contestualmente, cesseranno gli effetti del precedente accordo sottoscritto in data 10/03/2016;

Considerato

infine, che la presente deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

P R O P O N E

1. di prendere atto della D.G.R.C. n° 233 del 24/05/2016 emanata dal Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicata sul B.U.R.C. n° 35 del 06/06/2016, con la quale è stato recepito, approvato e deliberato un nuovo *schema di convenzione* finalizzato a disciplinare le attività di raccolta volontaria di sangue;
2. di approvare il nuovo schema di convenzione da stipulare con l'*AVIS Comunale di Caserta* per la fornitura di sacche di sangue ed emoderivati, redatto in conformità al predetto deliberato regionale ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire in anni tre la durata della convenzione de qua, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa con la predetta associazione;
4. di precisare che, contestualmente alla stipula del nuovo atto, cesseranno gli effetti di quello precedente, sottoscritto in data 10/03/2016;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, come per legge;
6. di dare allo stesso immediata eseguibilità.

L'estensore
Pasquale Cecere

IL DIRETTORE F.F.
U.O.C. AFFARI GENERALI e LEGALI
avv. Giovanni De Masi

Letta la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole nei termini in cui è sopra formulata, che si intendono qui puntualmente trascritti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Giovanni de Masi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

tale nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23/04/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 111 del 15/05/2015;
- letta la suestesa proposta del Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali;
- visto il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

di prendere atto della proposta e dei pareri favorevoli espressi e, per le motivazioni indicate in premessa costituenti istruttoria del presente provvedimento, confermate con l'espressione dei prescritti pareri, per l'effetto:

- prendere atto della D.G.R.C. n° 233 del 24/05/2016 emanata dal Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali, pubblicata sul B.U.R.C. n° 35 del 06/06/2016, con la quale è stato recepito, approvato e deliberato un nuovo *schema di convenzione* finalizzato a disciplinare le attività di raccolta volontaria di sangue;
- approvare il nuovo schema di convenzione da stipulare con l'*AVIS Comunale di Caserta* per la fornitura di sacche di sangue ed emoderivati, redatto in conformità al predetto deliberato regionale ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- stabilire in anni tre la durata della convenzione de qua, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa con la predetta associazione;
- precisare che, contestualmente alla stipula del nuovo atto, cesseranno gli effetti di quello precedente, sottoscritto in data 10/03/2016;
- trametterе il presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, nonché alle UU.OO.CC. GEF, Controllo di Gestione, Programmazione e Pianificazione Sanitaria, Immunoematologia e Medicina Trasfusionale ed al Nucleo Operativo di Controllo;
- dare allo stesso immediata eseguibilità.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Guercio — Ametta — Pace

CONVENZIONE

ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n° 61/CSR del 14/04/2016, in applicazione dell'art. 6, c. 1, lett. b), Legge 219/2005.

TRA

L'Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, partita I.V.A. 02201130610, con sede in Caserta in via Palasciano, in persona della Commissione Straordinaria, composta dal dr. Michele Ametta, dr.ssa Cinzia Guercio e ing. Leonardo Pace, domiciliata per la sua carica ed agli effetti della presente convenzione presso la sede suindicata, di seguito denominata, per facilità di lettura, *Azienda,* attraverso il proprio servizio di medicina trasfusionale *interno* denominato, per facilità di lettura, *SIMT.*

E

L' Associazione Volontari Italiani Sangue – AVIS – di Caserta, con sede in Caserta alla via Roma n° 142 di seguito denominata, per facilità di lettura, *Associazione* nella persona del legale rappresentante avv. Francesco Lauro, nato in Napoli il 06/05/1956.

- VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b) e l'articolo 7, comma 2;

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;

- VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266 recante "Legge quadro sul volontariato", ed in particolare gli articoli 8 e 11;

- VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", in particolare l'articolo 4, comma 2;

- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" pubblicato nel S.O n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n 300;

- VISTO il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

- VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2007, n. 140;

- VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti"

- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

- VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n. 13;

- VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR);

- VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: " Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", ed in particolare l'articolo 2, comma 1-sexies, con il quale è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010;

- VISTO il decreto legge 31 dicembre 2014, n 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, con il quale il suindicato termine di scadenza del 31 dicembre 2014 è stato prorogato al 30 giugno 2015;

- VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

- VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

- **VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome** per la revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep atti 115/CSR), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2005, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il ***Rep. Atti n° 61/CSR del 14/04/2016*, di seguito denominato, per facilità di lettura, "*Accordo*".**

- VISTO che il predetto *Accordo* è stato approvato e deliberato dalla Regione Campania mediante D.G.R.C. n° 233 del 24/05/2016, emanata dal *Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali*, pubblicata sul B.U.R.C. n° 35 del 06/06/2016.

- VISTO l'art. 18 dell'atto convenzionale stipulato dalle parti in data 10/03/2016.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
(Obiettivi)

1. Oggetto della convenzione sono le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, declinate nei rispettivi *Allegati* di cui all'art.11, di seguito riportate:
   a. attività di gestione associativa – disciplinare A;
   b. attività di gestione di Unità di Raccolta – disciplinare B (se effettuata).

2. La convenzione, in attuazione a quanto previsto dall'*Accordo*, con il coordinamento della SRC, definisce e assicura la partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue:

   a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della Legge 219/2005 e ss.mm.ii;
   b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organismi collegiali previsti;
   c) al Comitato per il buon uso del sangue;
   d) all'applicazione dell'*Accordo* e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.

3. Alla convenzione accedono le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266 del 1991.

4. La convenzione applica alle attività svolte, di cui ai disciplinari A e B (se effettuato), le quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite nell'allegato 2 dell'*Accordo*.

5. Della convenzione possono far parte attività aggiuntive, da definirsi con disgiunte intese collaborative, nell'ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore, non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B, svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue a supporto del sistema trasfusionale, come definite nel disciplinare tecnico *C*.
   Tali attività sono declinate in appositi progetti: al raggiungimento dell'autosufficienza per sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati; all'approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.
   I progetti possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con l'approvazione e il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le Regioni e Provincie Autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni delle medesime. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione.

ARTICOLO 2
(Contenuti e durata della convenzione)

1. L'Azienda, con il coinvolgimento delle SRC, e l'Associazione, con la presente convenzione si impegnano a:

   a) garantire il possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della L. 219/2005, di cui copia degli atti, per la natura degli stessi, è di volta in volta redatta e fornita dalle parti;

   b) adeguare la programmazione delle attività trasfusionali quale elemento di indirizzo della gestione associativa dei donatori nonché della gestione delle *Unità di Raccolta*, ove di competenza associativa, per gli aspetti quantitativi e qualitativi alle necessità trasfusionali, in base ai criteri definiti in sede di programmazione regionale;

   c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;

   d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione del donatore;

e) promuovere l'informazione alla collettività sulla donazione, sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute dei cittadini, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;

f) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;

g) dare sostegno al miglioramento della attività di gestione associativa e alla definizione delle modalità di raccordo organizzativo con la rete trasfusionale;

h) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dall'Associazione, oggetto dell'*Accordo* e della presente convenzione, attraverso l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC). L'Associazione è tenuta ad adeguarsi a tale infrastruttura informatica. La mancanza sarà motivo ipso iure di risoluzione del presente accordo;

i) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;

j) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione della qualità nelle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;

k) inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;

l) garantire l'effettuazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nelle attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;

m) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;

n) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori;

o) garantire l'emovigilanza dei donatori, ovvero l'accertamento dell'idoneità del donatore e dell'aspirante donatore, iscritto all'Associazione, per l'ammissione alla sua prima donazione del sangue od emocomponenti, i controlli ad ogni donazione e quelli periodici previsti, sono eseguiti presso il *SIMT*, secondo quanto fissato dalla normativa vigente con eventuali integrazioni emanate dall'Autorità regionale o dalla Direzione aziendale con provvedimento formale senza oneri per il donatore o l'Associazione;

p) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;

q) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;

r) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori di cui al *Disciplinare Tecnico A;*

s) definire, con durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;

2. L'Associazione, concorre, ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale concernenti le attività trasfusionali, e si obbliga a svolgere le seguenti attività:

a) la donazione del sangue e dei suoi componenti da parte dei propri donatori iscritti; tale donazione deve essere responsabile, volontaria, periodica e gratuita, senza fini di lucro;
b) la tutela dei propri donatori iscritti;
c) l'attuazione di attività di propaganda e promozione al dono del sangue ed emocomponenti;
d) la comunicazione al *SIMT* dell'Azienda di riferimento dell'elenco nominativo dei propri donatori iscritti, aggiornato semestralmente;
e) l'inoltro dei propri donatori iscritti solo presso il SIMT dell'*Azienda*, ai fini di meglio tutelare il donatore e del raggiungimento dell'autosufficienza.

3. E' fatto divieto all'Associazione effettuare raccolte autonomamente senza la preventiva autorizzazione del *SIMT*.

4. Il Direttore del *SIMT* di riferimento è il Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi dell'Azienda ex Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

5. L'Azienda consente la presenza, presso il *SIMT*, di un iscritto all'Associazione per la sensibilizzazione dei donatori occasionali e per la propaganda alla donazione periodica e volontaria o altre forme di collaborazioni sociali o tecniche concordate con il Responsabile del SIMT di riferimento. Inoltre, riserva uno spazio di parcheggio gratuito per i mezzi di trasporto dei donatori in occasione dell'atto di liberalità di cui trattasi.

6. I Donatori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la retribuzione per l'intera giornata lavorativa.
In caso di inidoneità alla donazione, la retribuzione sarà corrisposta limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità ed alle relative procedure.
La certificazione relativa sarà rilasciata dal SIMT, come previsto in merito dall'art. 8 della Legge n° 219 del 21/10/2015, solo qualora la donazione venga eseguita presso l'Azienda.
Se eseguita presso l'Associazione, sarà quest'ultima a rilasciare idoneo documento attestante l'avvenuta donazione.

7. Al termine delle donazioni esclusivamente eseguite presso il SIMT, l'Azienda fornisce gratuitamente un adeguato ristoro al donatore, come previsto dal D.M. del 03/03/2015.
Sarà cura dell'Associazione, per le donazioni eseguite presso i propri locali o altri luoghi di raccolta, adeguarsi alla norma di cui al capoverso precedente.
E' facoltà delle parti stipulare eventuali accordi con esercizi commerciali finalizzati all'obbligazione del presente capoverso.

ARTICOLO 3
(Materiale di consumo, attrezzature, tecnologie e locali)

1. Il materiale di consumo è fornito dal Servizio Trasfusionale di riferimento e comprende: sacche per la raccolta di sangue intero, materiale per la raccolta in aferesi, provette, materiale per la disinfezione e per l'emoglobina pre-donazione.

2. L'eventuale utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell'Azienda da parte dell'Associazione, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi o contratti riportati in specifici e ulteriori allegati ove esistenti.

3. L'Associazione è tenuta, con cadenza mensile, a trasmettere un *report* documentale, opportunamente sottoscritto dal rappresentante legale o soggetto all'uopo delegato, contenente il rapporto consumo/utilizzo del materiale di cui al precedente punto 1. L'inottemperanza di tale adempimento, comporterà la mancata consegna dei beni necessari alle successive donazioni.

ARTICOLO 4
(Rapporti economici)

a. Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione, le Regioni e le Province autonome garantiscono il riconoscimento delle quote di rimborso per l'attività di cui ai *Disciplinari A e B*, uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale, indicate nell'allegato 2 dell'Accordo.

b. Le attività, nonché i relativi rimborsi, di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuati sulla base della programmazione regionale concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative.

c. Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge n° 266 del 1991.

d. Il legale rappresentante dell'Associazione, provvederà, con cadenza bimestrale, ad inoltrare all'Azienda il riepilogo delle donazioni effettuate dai propri iscritti presso il *SIMT* dell'Azienda, corredato di copia delle relative certificazioni.

e. I rimborsi all'Associazione – considerati debiti privilegiati – sono pagati entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, decorrenti dalla data di notifica di cui alla precedente lettera *b)*.

f. I rimborsi delle attività di cui alla lettera *a)* del presente articolo, sono adeguati secondo le modalità di verifica e di aggiornamento previste dal punto 11 dell'*Accordo*.

g. Il numero del fabbisogno dei beni di cui alla lettera *a)*, sarà stabilito a cura del responsabile del *SIMT*, ogni anno, fino alla cessazione degli effetti della presente convenzione. L'Azienda, successivamente, adotterà il relativo provvedimento e lo notificherà all'Associazione nonché a tutti i Soggetti interessati.

h. Per lo svolgimento delle eventuali attività aggiuntive di cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente convenzione, come definite nel disciplinare tecnico *C*, l'Azienda garantisce, previa disponibilità economica da parte degli stessi, le risorse per la realizzazione dei relativi progetti.

ARTICOLO 5
(Accesso ai documenti amministrativi)

In relazione a quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1991, n. 266, all'Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda con le modalità di cui al capo V della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 6
(Durata)

La presente convenzione ha efficacia **triennale** con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo espresso delle parti ed in conformità delle disposizioni legislative vigenti in materia e fa cessare gli effetti di quella stipulata dalle parti in data 10/03/2016.

ARTICOLO 7
(Variazioni normative)

Laddove, durante l'efficacia del presente rapporto, interverranno eventi dettati da variazioni per effetto di modifiche legislative, le parti dovranno conformarsi a tali norme, adeguando l'accordo alle stesse, con separato atto o modificando il contenuto di quello vigente.

ARTICOLO 8
(Scioglimento dell'accordo)

1. Le parti potranno, per mutuo consenso espresso, sciogliere in ogni momento la presente convenzione. Saranno garantite, comunque, le prestazioni già richieste prima della predetta manifestazione di volontà.
2. L'Azienda, in particolare, avrà la possibilità di recedere unilateralmente dall'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, comunicandolo tempestivamente all' Associazione con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la notifica.
3. E' prevista, inoltre, la risoluzione anticipata qualora sorgessero, da una o entrambe le parti, violazioni alle regole del presente patto o da altre disposizioni legislative in materia.
4. Gli effetti della presente intesa collaborativa, potranno essere sospesi o risolti, in mancanza del requisito di cui all'art. 2, punto 1. lettera *a)* del presente patto.
5. Il ripristino documentato del requisito di cui al precedente punto *4*, riattiverà l'efficacia dell'accordo ma non interromperà i termini della durata stabilita all'art. 6.

ARTICOLO 9
(Esenzioni)

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ARTICOLO 10
(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

ARTICOLO 11
(Allegati)

1. Fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti atti allegati e sottoscritti dall'Associazione, la quale si impegna a garantirne l'attuazione:

    - Disciplinari A e B;
    - decreti di autorizzazione e di accreditamento dei contraenti vigenti al momento della sottoscrizione;
    - atto di programmazione del sistema trasfusionale;
    - polizza assicurativa.

2. Qualora, congiuntamente o successivamente alla stipula del presente atto, sorgano le attività di cui all'art. 1, punto 5, è necessario allegare il *Disciplinare Tecnico C.*

Letto approvato e sottoscritto.

Caserta, _____

per l'Azienda ospedaliera
"Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Il Direttore Amministrativo
Giovanni De Masi

Il Direttore Sanitario
Giulio Liberatore

La Commissione Straordinaria

Guercio

Ametta

Pace

Caserta,_____

per l' Associazione
AVIS Comunale di Caserta